



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 58/17/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GENERAL LOGISTICS  
SYSTEM ITALY S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI  
L'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 8 febbraio 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, del 11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE) del 29 luglio 2015, recante “*Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 13/16/DSP, notificato alla società General Logistic System Italy S.p.A. (di seguito denominata “GLS Italy” o “la Parte”) in data 16 settembre 2016, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 1° luglio 2016 ad esso allegata;

CONSIDERATO che GLS Italy non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la memoria difensiva di GLS Italy del 17 ottobre 2016, illustrata nel corso dell’audizione tenutasi il 23 novembre 2016, e la documentazione integrativa depositata dalla predetta società in tale sede;

VISTO il verbale della Guardia di finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria del 23 novembre 2016, nella parte in cui si rileva che:

- GLS Italy ha stipulato un contratto di *franchising* con la società Sardegna Splendida Veloce S.r.l. (di seguito, Sardegna Splendida Veloce) nel 2009, successivamente rinnovato il 27 gennaio 2015;

- con scrittura privata del 19 luglio 2016 il suddetto contratto è stato consensualmente risolto dalle parti a far data dal 1 agosto 2016;

- GLS Italy ha sottoscritto in data 19 luglio 2016 con la società Sardegna Servizi Espressi s.r.l. (di seguito, Sardegna Servizi Espressi) un contratto di *franchising* con effetti giuridici dal 1 agosto 2016;

- Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi hanno la medesima sede di esercizio ed il medesimo rappresentante legale/amministratore unico;

- dopo il 1 agosto 2016, la maggior parte dei dipendenti della prima società sono stati assunti dalla seconda;

VISTA la nota del 6 dicembre 2016, con la quale GLS Italy trasmette la documentazione comprovante la titolarità in capo alla società M.B. Express S.r.l. (di seguito, M.B. Express) dell’autorizzazione generale n. 293, rilasciata nel 2000 e successivamente rinnovata nel 2006 e nel 2012;

VISTA la richiesta del 7 dicembre 2016 con la quale sono stati chiesti al MISE chiarimenti sulla posizione di M.B. Express;

VISTA la nota del 12 dicembre 2016 con la quale il MISE rettifica la precedente nota del 31 maggio 2016 e comunica che, a seguito delle verifiche effettuate, la società M.B. Express risulta essere titolare di autorizzazione generale;

VISTA la nota di GLS Italy del 20 dicembre 2016, con cui la società, in risposta ad una richiesta di precisazioni da parte dell’Autorità del 15 dicembre 2016, trasmette copia di una propria comunicazione del 6 dicembre 2016 indirizzata ai propri affiliati, relativa alla necessità di affidare il servizio di distribuzione degli invii GLS ad operatori terzi muniti di autorizzazione generale;

VISTA la nota del 21 dicembre 2016, con la quale il MISE fornisce, su richiesta dell’Autorità, informazioni aggiornate relativamente ad alcuni degli operatori che risultavano essere privi di titolo abilitativo;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Dalle attività di vigilanza condotte dagli Uffici (i cui esiti sono esposti nelle risultanze preistruttorie di cui alla citata nota del 1 luglio 2016), è emerso che GLS Italy, la società Gruppo Executive Società Consortile a r.l. (di seguito, GESC), 56 soggetti legati a GLS Italy da contratto di affiliazione commerciale (*franchising*) e come tali licenziatari del marchio GLS (di seguito, per brevità, “Licenziatari GLS”)<sup>1</sup>, nonché altri soggetti, non affiliati ma che comunque svolgono fasi essenziali del servizio postale, agiscono come componenti di un unitario centro di organizzazione imprenditoriale per l’offerta al pubblico di servizi di corriere espresso relativi ad a invii di corrispondenza e pacchi (anche di peso inferiore a 31,5 kg).

I servizi di corriere espresso, al pari degli altri servizi postali, includono le fasi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali; sono caratterizzati da “prestazioni supplementari” rispetto a quelle rientranti nel servizio postale universale; sono considerati, quindi, servizi “a valore aggiunto” – secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, *lett. i*) del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (citata delibera n. 129/15/CONS) – e sottoposti al regime dell’autorizzazione generale, anche ove il soggetto svolga una sola delle varie fasi in cui si articola il servizio postale.

GLS Italy fa parte del gruppo General Logistics System BV, controllato da Royal Mail Group, che gestisce il settore corriere espresso di Royal Mail Group attraverso una rete che copre 36 Paesi europei.

In Italia il servizio a marchio GLS è svolto attraverso una organizzazione unitaria, costituita innanzitutto da una rete di *franchising*, che vede GLS Italy agire come affiliante (*franchisor*), nei confronti dei soggetti affiliati, i quali, a loro volta, si

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento ai soli Licenziatari GLS aventi sede legale ed operanti sul territorio Italiano.

avvalgono di soggetti non affiliati per lo svolgimento di alcune fasi essenziali del servizio postale.

Il contratto di affiliazione commerciale, di cui è stata acquisita copia durante un'ispezione effettuata presso la sede di GLS Italy nei giorni 15 e 16 dicembre 2015, delinea chiaramente tale modello organizzativo attribuendo a GLS Italy, come peraltro indicato testualmente nelle premesse del contratto, il ruolo di direzione e coordinamento del gruppo. Il medesimo contratto prevede che GLS Italy possa esercitare penetranti poteri di direzione unitaria e di ingerenza in tutti gli aspetti essenziali della gestione delle imprese dipendenti.

Gli Uffici, attraverso richieste di informazioni rivolte direttamente ai Licenziatari GLS, hanno avuto modo di verificare che 26 di essi, nelle zone di propria competenza, svolgono il servizio di corriere espresso attraverso 147 imprese (non affiliate a GLS Italy).

È poi emerso, a seguito di successive interlocuzioni con il MISE, che 2 dei Licenziatari GLS e 126 imprese (non affiliate) svolgevano servizi postali a marchio GLS pur essendo privi del prescritto titolo abilitativo.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, dalle risultanze istruttorie è emerso, inoltre, che GLS Italy, utilizzando anche la propria posizione di *franchisor*, esercita oggettivamente, su tutta la rete nel suo complesso e su tutti i soggetti che la compongono, penetranti poteri di direzione e coordinamento, con il controllo di ogni fase dell'attività, allo scopo di organizzare la fornitura di servizi postali indiscutibilmente e univocamente riconducibili al marchio GLS.

Il marchio GLS contraddistingue unitariamente i servizi postali forniti dal Gruppo. Come risulta evidente dai contenuti del sito *web* e dalle dichiarazioni dei vertici della società, l'offerta dei servizi è sicuramente unitaria e si svolge attraverso un'organizzazione capillare in grado di collegare l'Italia a tutta l'Europa "*con una rete di consegna unica, con prodotti omogenei e un'alta qualità uniforme in tutto il continente*". Il sistema di tracciatura, che, come ampiamente pubblicizzato, copre tutto il territorio nazionale e consente in tempo reale il monitoraggio di tutte le fasi di svolgimento del servizio, manifesta oggettivamente l'esistenza di una rete unitaria; altrettanto estesi e capillari sono i poteri attribuiti a GLS di predeterminazione delle caratteristiche dei servizi e di verifica delle prestazioni rese e dei livelli qualitativi. È una rete che non si risolve, dunque, nella mera affiliazione commerciale e nell'uso di un determinato marchio, ma è caratterizzata dall'esercizio concreto di una direzione unitaria da parte di GLS Italy, con potere di ingerenza e di decisione su tutti gli aspetti essenziali della gestione dell'impresa da parte degli altri soggetti del gruppo.

L'omogeneità e l'uniformità del prodotto (il servizio postale), la capillarità della rete, il controllo di ogni fase dell'attività, rispecchiano l'unitarietà dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento del servizio. Tutti i partecipanti sono componenti di un centro unitario di organizzazione economica imprenditoriale, all'interno del quale la

società capogruppo in Italia, GLS Italy, esercita un'attività di direzione e coordinamento di tutte le unità produttive. Attraverso un flusso costante di istruzioni e indirizzi impartiti ai soggetti affiliati GLS Italy incide in modo determinante sulla gestione delle imprese affiliate, vale a dire, sulle scelte strategiche ed operative, di carattere finanziario, industriale e commerciale che dovrebbero essere proprie di ciascun soggetto formalmente indipendente.

Se sotto il profilo formale si è di fronte a soggetti distinti, da un punto di vista economico e sostanziale si è di fronte ad un insieme di attività svolte nell'ambito di una logica imprenditoriale unitaria. Nello schema delineato nella nostra legislazione è all'ente che svolge attività di direzione unitaria del gruppo che viene imputata la responsabilità delle attività svolte dalle società che compongono il gruppo soprattutto laddove, come nel caso di specie, il consumatore sia indotto a ritenere che la qualità elevata e l'omogeneità della prestazione siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio attraverso l'unicità della rete e dei servizi.

I penetranti poteri di direzione e coordinamento di GLS Italy su tutta l'attività postale svolta con il marchio GLS dalle società affiliate, da GESC e dai soggetti che comunque compongono la rete, conduce a ritenere responsabile la società per l'esercizio, in alcune aree e/o per alcune fasi del servizio, di attività postale da parte di soggetti privi del prescritto titolo abilitativo.

Con il citato atto di contestazione n. 13/16/DSP è stato, pertanto, avviato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti di GLS Italy, un procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi inerenti l'autorizzazione generale.

In particolare, sono state contestate n. 23 condotte violative dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (citata delibera n. 129/15/CONS), i quali prevedono che l'offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale sia soggetta ad autorizzazione generale del MISE.

Le condotte violative contestate a GLS Italy riguardano:

- l'aver svolto, nell'ambito dell'attività postale esercitata con il marchio GLS, l'attività di smistamento degli invii postali attraverso la società controllata GESC, non munita, fino alla data del 18 marzo 2016, di autorizzazione generale (una condotta contestata);

- l'aver svolto attività postale con il marchio GLS tramite due società affiliate (MB Express e Sardegna Splendida Veloce) non munite di autorizzazione generale (due condotte contestate, una per ciascuna società affiliata che esercitava attività postale senza avere titolo);

- l'aver svolto attività postale con il marchio GLS, attraverso operatori terzi - non affiliati ma utilizzati dalle società affiliate - che, sebbene privi di autorizzazione generale, compivano operazioni sicuramente riconducibili alle varie fasi in cui si

articola la fornitura di servizi postali (venti condotte contestate, una per ciascuna società affiliata che si avvale nella zona di propria competenza di imprese prive di titolo abilitativo).

## **2. Deduzioni difensive**

GLS Italy ha inviato il 17 ottobre 2016 una memoria di difesa che è stata successivamente illustrata nell'audizione svoltasi il 23 novembre 2016. Nel corso dell'audizione la società ha anche depositato ulteriore documentazione integrativa.

La posizione della società si articola nei punti di seguito sintetizzati.

### **a) Mancanza di titolo abilitativo (fino alla data del suo conseguimento, il 18 marzo 2016) da parte di GESC**

Con riguardo alla mancanza di titolo abilitativo (fino alla data del suo conseguimento, il 18 marzo 2016) da parte di GESC, GLS Italy eccepisce che il rapporto scaturente dal contratto di affitto d'azienda stipulato con GESC, secondo le norme che disciplinano tale tipologia contrattuale, non comporta “*alcun potere, né alcun obbligo di controllo né alcuna responsabilità di chi affitta su quanto operato da chi riceve in affitto il ramo d'azienda*”. Pertanto, GLS Italy ritiene di non poter essere chiamata a rispondere ad alcun titolo di irregolarità da parte di GESC.

### **b) Mancanza di titolo abilitativo da parte delle società affiliate MB Express e Sardegna Splendida Veloce**

Con riguardo alla mancanza di titolo abilitativo da parte delle società affiliate MB Express e Sardegna Splendida Veloce, GLS Italy sostiene che in nessun modo possano esserle addebitate eventuali irregolarità in cui tali società possano essere incorse nell'esercizio della loro attività. La Parte sottolinea che il contratto di *franchising* che la lega alle suddette società “*presuppone l'esistenza di un'autonomia giuridica del franchisor e delle imprese affiliate*” e richiama al riguardo l'art. 1 della legge n. 129/2004, che definisce l'affiliazione commerciale come il contratto “*fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti*”. Ad avviso della Parte, il rapporto di *franchising*, per sua natura, non dà luogo ad una così intensa situazione di soggezione, direzione e controllo del *franchisor* sui *franchisee*, tale da poter giustificare l'irrogazione al primo della sanzione di cui all'art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 261/1999.

A tale riguardo, nella memoria difensiva si cita una recente sentenza del TAR del Lazio<sup>2</sup>, in cui il giudice amministrativo, annullando un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ha posto in rilievo come gli obblighi di completezza di informazione a carico del *franchisor* nei confronti dei

---

<sup>2</sup> TAR Lazio, sez. I, 2 febbraio 2016, n. 1437.

*franchisee* trovano un limite di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nel fatto che anche il *franchisee* è imprenditore.

La società aggiunge poi che né il d.lgs. n. 261/1999, né la delibera n. 129/15/CONS stabiliscono responsabilità in capo ad una società autorizzata per comportamenti di altri soggetti svolgenti il servizio in *franchising* in modo autonomo. Secondo la Parte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, una responsabilità della società autorizzata sarebbe astrattamente configurabile soltanto nel caso di sedi operative e/o mandatarie, per la circostanza che queste ultime agiscono in suo nome e per suo conto.

Con specifico riguardo al contenuto del contratto di *franchising* stipulato da GLS Italy e dell'allegato “Regolamento generale GLS”, la società nega che esso preveda clausole che le consentano di interferire sull'attività imprenditoriale di ciascun affiliato, o le attribuiscono poteri di vigilanza e controllo sulla struttura, organizzazione e gestione dell'impresa degli affiliati.

In merito, la società specifica che le funzioni di direzione e coordinamento disciplinate nel contratto “*attengono al business ed alle attività strumentali al business, e, cioè, alla qualità del servizio offerto al coordinamento delle attività di corriere tra i diversi licenziatari, e non alla struttura della società, all’organizzazione dell’impresa, alla conduzione dell’azienda ovvero alle altre scelte imprenditoriali che sono e restano riservate a ciascun licenziatario*”. Inoltre, la società afferma di non conoscere il fatturato degli affiliati, né i prezzi dei servizi da essi autonomamente fissati nell'ambito di una libera contrattazione con i clienti.

A conferma dell'autonomia ed indipendenza di ciascun affiliato la società richiama, poi, la clausola contrattuale che impone ai Licenziatari GLS di “*rendere del tutto evidente ai terzi con i quali contratta la qualità di impresa autonoma ed indipendente affiliata a GLS Italy*”.

Anche nella propria “Carta dei servizi postali” (trasmessa in copia, in allegato alla memoria difensiva), adottata ai sensi della delibera n. 413/14/CONS<sup>3</sup>, si specifica quanto segue: “*GLS Italy S.p.A. è il franchisor del network di corrieri espressi esercenti attività di autotrasporto sotto il marchio GLS ed assume la figura di coordinatore dei servizi comuni alle varie società licenziatricie. Ogni società licenziataria è autonoma e indipendente nella proprietà e nella gestione*”.

Sotto altro profilo, poi, la società sottolinea di aver sempre provveduto - pur non ritenendosi tenuta a farlo - ad informare i propri affiliati della pubblicazione sulla

---

<sup>3</sup> Il riferimento è alla delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”.

Gazzetta Ufficiale dei decreti interministeriali relativi ai contributi annuali per l'autorizzazione generale postale, nonché dell'adozione della delibera n. 129/15/CONS e del termine da questa previsto per la domanda di regolarizzazione del titolo abilitativo.

In particolare, la società ha prodotto una serie di comunicazioni indirizzate ai Licenziatari GLS in cui segnala:

- l'imminente scadenza del termine per il pagamento del contributo annuale per l'autorizzazione generale, indicando anche le modalità per effettuare i relativi pagamenti (comunicazioni di gennaio 2012, 2013, 2014, 2015);

- l'adozione da parte del MISE della disciplina del rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali, indicando le modalità e i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei medesimi titoli (comunicazione di novembre 2015);

- le prescrizioni della delibera n. 129/15/CONS, con particolare riguardo alle definizioni di "servizio postale" ed "invio postale", nonché alla necessità anche per le società svolgenti il servizio di distribuzione di munirsi di autorizzazione generale (comunicazione di dicembre 2015);

- la pubblicazione di un comunicato del MISE relativo ai "*contributi per istruttoria e per controllo e verifica della permanenza dei requisiti anno 2016*" (comunicazione di gennaio 2016) e di un avviso relativo all'adozione del decreto interministeriale del 10 marzo 2016 di rivalutazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 (comunicazione di maggio 2016).

Inoltre, a sostegno della propria tesi difensiva, la società ha fornito la seguente documentazione:

- copia di due sentenze (sentenza n. 92/2015 del Giudice di Pace di Conegliano e sentenza n. 914/2015 del Giudice di Pace di Cosenza), in cui viene riconosciuta l'estraneità di GLS Italy in controversie riguardanti attività svolte da società affiliate;

- copia di una convenzione di negoziazione assistita stipulata da un licenziatario GLS con un proprio cliente, dalla quale emergerebbe l'esistenza di una controversia tra due licenziatari GLS e, dunque, secondo la tesi della Parte, la reciproca indipendenza ed autonomia degli affiliati, nonché l'estraneità di GLS Italy rispetto alle controversie tra essi esistenti;

- copia di una fattura emessa da GLS Italy nei confronti di una società affiliata, da cui emergerebbe che il calcolo delle *royalties* è effettuato sulla base di una dichiarazione di fatturato del Licenziatario GLS, senza che la Parte abbia conoscenza diretta delle attività da questo svolte per la realizzazione del fatturato dichiarato.

**c) Mancanza di titolo abilitativo da parte di imprese non affiliate che svolgono, su incarico di licenziatari GLS, fasi del servizio di corriere espresso riconducibile al marchio GLS**

Con riguardo alla mancanza di titolo abilitativo in capo ai soggetti che, pur non essendo affiliati, svolgono fasi del servizio di corriere espresso su incarico di n. 20 Licenziatari GLS, la società ritiene non giustificata la contestazione nei suoi confronti di 20 condotte violative aventi, a proprio avviso, “*un medesimo oggetto*”.

Inoltre, la Parte sottolinea come, non essendo legata ad essi da alcun rapporto contrattuale, le siano ignoti tali operatori terzi e il tipo di prestazioni da essi svolte, ritenendo, pertanto, che la mancanza del titolo abilitativo, anche in questo caso, non possa in alcun modo esserle addebitata. In particolare, la società qualifica come “*vicende estranee al rapporto di franchising*” i casi in cui i Licenziatari GLS hanno utilizzato operatori terzi per lo svolgimento di alcune fasi della propria attività aziendale.

**d) Servizi di corriere espresso**

La società pone in dubbio la correttezza del presupposto dell’atto di contestazione, la necessità, cioè, che tutti i diversi operatori in esso indicati siano muniti di autorizzazione generale.

Al riguardo, GLS Italy osserva come i servizi a marchio GLS siano servizi di corriere espresso e che tali servizi non siano espressamente menzionati dall’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 tra quelli soggetti ad autorizzazione generale.

Inoltre, con riguardo all’impugnazione del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” da parte dei corrieri espresso e delle loro associazioni, la società sottolinea come il giudice amministrativo investito del giudizio abbia disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, al fine di accertare che l’inclusione dei servizi erogati dai corrieri espresso tra i servizi postali (sia pure non universali) non sia in contrasto con il diritto europeo.

**e) Unicità della condotta violativa**

La società apoditticamente sostiene che “*ammesso e non concesso che si possa individuare un qualche comportamento passibile di sanzione posto in essere dalla deducente GLS, questo, a tutto voler concedere, potrà consistere in un’unica omissione*”.

**3. Risultanze istruttorie**

In esito al procedimento sanzionatorio avviato con l’atto di contestazione n. 13/16/DSP, con riguardo alle argomentazioni svolte in sede difensiva da GLS Italy, sopra riportate in forma sintetica, si rappresenta quanto segue.

**a) Mancanza di titolo abilitativo (fino alla data del suo conseguimento, il 18 marzo 2016) da parte di GESC**

A far data dal 1 aprile 2015, GLS Italy, in virtù di un contratto di affitto di azienda, ha ceduto alla società propria controllata GESC il ramo d'azienda preposto allo svolgimento di una serie di attività, tra cui la “*direzione e gestione delle linee*” e la “*gestione dei centri di smistamento*”.

GESC svolge operativamente un ruolo di primo piano nell'ambito del gruppo GLS, essendo preposta, secondo quanto riportato nel verbale dell'ispezione del 15-16 dicembre 2015, all'attività di smistamento dei pacchi e della corrispondenza, anche provenienti e/o diretti dall'estero, tra i diversi Licenziatari GLS presenti sul territorio.

Per espressa previsione del contratto di *franchising*, infatti, ciascun licenziatario GLS è tenuto ad affidare le spedizioni destinate a località esterne alla zona di propria competenza agli altri Licenziatari GLS servendosi, per l'inoltro, delle linee gestite da GESC. Correlativamente, ciascun Licenziatario GLS è tenuto a distribuire nella propria zona tutte le spedizioni inoltrate dagli altri Licenziatari GLS attraverso le linee gestite da GESC.

Il suddetto contratto di affitto prevede, tra gli obblighi a carico dell'affittuario, quello di “*ottenere tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i permessi che sono o saranno eventualmente necessari in virtù di disposizioni di leggi vigenti o successivamente introdotte per l'esercizio delle attività cui è destinato il ramo d'azienda affittato*”.

Nonostante tale previsione, la società GESC ha operato in mancanza di idoneo titolo abilitativo fino al 18 marzo 2016, data di conseguimento della autorizzazione generale.

Pur essendo, sotto il profilo societario, un soggetto formalmente distinto, la società GESC, come dalla stessa dichiarato nella nota del 23 dicembre 2015, è sottoposta a direzione e coordinamento da parte della società GLS Italy che, inoltre, ne detiene il controllo attraverso una partecipazione azionaria di maggioranza.

Tale circostanza non consente di poter condividere la posizione difensiva della Parte.

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, si conferma la violazione degli obblighi attinenti all'autorizzazione generale da parte di GLS Italy per aver affidato l'attività di smistamento degli invii postali nell'ambito del Gruppo GLS alla società controllata GESC, non munita - fino alla data del 18 marzo 2016 - di autorizzazione generale, omettendo ogni controllo sulla regolarità dell'operato della società, nonostante i propri poteri di direzione e coordinamento ed il controllo esercitabile attraverso la partecipazione di maggioranza.

Si sottolinea, inoltre, come nella carta dei servizi postali (al punto 4)<sup>4</sup> GLS Italy dichiara di essere titolare di autorizzazione generale per i servizi postali (n. AUG/00361/2000), specificando che lo sono anche tutte le altre società facenti parte nel *network* GLS. All'utenza sono fornite, pertanto, informazioni non corrette, che ingenerano un falso affidamento sulla regolarità e sull'affidabilità di chi gestisce il servizio.

**b) Mancanza di titolo abilitativo da parte delle società affiliate MB Express e Sardegna Splendida Veloce**

La posizione difensiva della Parte si basa principalmente sull'argomentazione che, nell'ambito del contratto di *franchising*, affiliante e affiliati sono soggetti dotati di distinta autonomia giuridica, con conseguente impossibilità di addebitare a GLS Italy eventuali irregolarità commesse dai Licenziatari GLS nell'esercizio della loro attività.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come specificato nelle premesse della delibera n. 129/15/CONS (in particolare al punto 171), intercorrendo il rapporto di affiliazione tra soggetti formalmente indipendenti sotto il profilo giuridico, ciascuno di essi deve munirsi del titolo abilitativo all'esercizio di attività postale.

La situazione di indipendenza che caratterizza le posizioni dell'affiliato e dell'affiliante nell'ambito del contratto di affiliazione commerciale, non esclude che in concreto - e, in questo caso, già in base alle previsioni del contratto - il soggetto affiliante eserciti poteri di direzione e coordinamento e, soprattutto, di ingerenza e di decisione anche sugli aspetti di gestione dell'azienda che dovrebbero essere riservati all'affiliante.

GLS Italy per la gestione del servizio a marchio GLS sul territorio nazionale ha optato liberamente per un modello organizzativo che ricomprende unitariamente tutti i soggetti che svolgono le varie fasi del servizio postale.

Le clausole del contratto di *franchising* e dell'annesso "*Regolamento Generale GLS*" inequivocabilmente attribuiscono a GLS Italy il ruolo di società capogruppo, dotata di penetranti poteri di direzione e di coordinamento delle varie unità produttive. Queste infatti, pur essendo soggetti giuridici distinti, solo entro certi limiti sono in grado di determinare autonomamente le modalità di gestione dell'attività, dovendosi prevalentemente conformare alle procedure operative e qualitative contrattualmente definite (unilateralmente modificabili da GLS Italy) e alle istruzioni impartite dall'affiliante.

Si aggiunge, dal punto di vista strettamente operativo, che il singolo affiliato (tranne i casi di spedizioni dirette ad un indirizzo interno alla zona di propria

---

<sup>4</sup> Il riferimento è al testo della carta dei servizi postali GLS trasmesso dalla Parte in allegato alla propria memoria difensiva.

competenza) svolge solo alcune fasi del servizio postale, dovendo necessariamente ricorrere, affinché la spedizione giunga a destinazione, sia ai servizi di smistamento e trasporto gestiti dal consorzio GESG, sia all'attività svolta dall'affiliato nella cui zona di competenza è indirizzata la spedizione.

Dalle clausole del contratto di *franchising* e dell'annesso “*Regolamento Generale GLS*” si ricava che il rapporto che caratterizza la partecipazione di tutti i soggetti chiamati a svolgere le varie fasi del servizio postale riconducibile al marchio GLS non si risolve nella mera affiliazione commerciale e nell'uso di un determinato marchio, ma è caratterizzata dall'esercizio concreto di una direzione unitaria da parte di GLS Italy con potere di ingerenza e di decisione su tutte gli aspetti essenziali della gestione dell'impresa da parte degli altri soggetti del gruppo.

Questi ultimi, sia pure distinti sotto un profilo meramente formale, tuttavia, da un punto di vista economico e sostanziale, agiscono nell'ambito di una logica imprenditoriale unitaria.

L'omogeneità e l'uniformità del prodotto (il servizio postale), la capillarità della rete, il controllo di ogni fase dell'attività, rispecchiano l'unitarietà dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento del servizio.

All'interno di questa unitaria organizzazione imprenditoriale la società capogruppo in Italia, GLS Italy, esercita un'attività di direzione e coordinamento di tutte le unità produttive. Attraverso un flusso costante di istruzioni e indirizzi impartiti ai soggetti affiliati GLS Italy incide in modo determinante sulla gestione delle imprese affiliate vale a dire sulle scelte strategiche ed operative, di carattere finanziario, industriale e commerciale che dovrebbero essere proprie di ciascun soggetto formalmente indipendente.

Il potere di controllo sulla gestione del servizio di GLS riguarda, si è detto, tutti gli aspetti e, in particolare, la prestazione fornita e i suoi livelli qualitativi, con possibilità di verifiche dirette in qualsiasi momento e *in loco* (non solo da remoto) attraverso gli strumenti informatici gestiti direttamente dalla capogruppo.

Se tali sono i poteri decisori e di controllo attribuiti a GLS Italy, è doveroso che la società stessa eserciti responsabilmente i propri poteri di verifica della qualità del servizio, assicurando che tutte le imprese che forniscono unitariamente il servizio di corriere espresso a marchio GLS siano in regola con le prescrizioni della normativa di settore in materia di titoli abilitativi all'esercizio di attività postale, anche a tutela dell'affidamento ingenerato negli utenti dall'utilizzo del marchio concesso in licenza (si pensi a quanto riportato nella carta dei servizi postali GLS in relazione alla titolarità dell'autorizzazione generale da parte di tutte le società del gruppo).

Svolte tali premesse, occorre considerare, nel merito, le circostanze di seguito illustrate.

Con la citata nota del 6 dicembre 2016, GLS Italy ha fatto presente che la società propria affiliata M.B. Express è regolarmente in possesso di titolo abilitativo per

l'offerta al pubblico di servizi postali, trasmettendo la documentazione comprovante la titolarità in capo alla società dell'autorizzazione generale n. 293, rilasciata nel 2000 e successivamente rinnovata nel 2006 e nel 2012. L'Autorità, che, a seguito di verifiche con il MISE, aveva contestato a GLS Italy la violazione degli obblighi connessi all'autorizzazione generale in relazione alla mancanza di titolo abilitativo in capo alla suddetta affiliata, ha interessato nuovamente il competente Ministero, chiedendo chiarimenti. Il MISE ha quindi confermato quanto rappresentato da GLS Italy, riconoscendo l'errore in cui era incorso il 31 maggio 2015, quando, riscontrando l'iniziale richiesta di informazioni dell'Autorità, aveva comunicato che la M.B. Express non era in possesso di alcun titolo abilitativo.

Essendo risultata la suddetta società affiliata regolarmente abilitata all'esercizio di attività postale, la relativa contestazione deve essere conseguentemente archiviata.

In relazione alla società affiliata Sardegna Splendida Veloce, si osserva quanto segue.

Il rapporto di affiliazione con tale società è stato chiuso il 1° agosto 2016 e, a decorrere da questa stessa data, è operativo un nuovo contratto di *franchising* concluso con la società Sardegna Servizi Espressi. Si tratta di società aventi la medesima sede di esercizio ed il medesimo rappresentante legale/amministratore unico. Inoltre, la maggior parte dei dipendenti della prima società sono stati assunti dalla seconda. Entrambe le società, per ammissione del rappresentante legale (risultante dal citato verbale della Guardia di finanza), non sono in possesso di titolo abilitativo all'esercizio di attività postale.

Tale situazione evidenzia la sostanziale continuità nella gestione delle attività postali affidate alle affiliate Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi.

Dalla documentazione prodotta da GLS Italy a propria difesa risulta che, con cadenza annuale, per un arco di tempo che copre gli anni dal 2012 al 2015, la società ha provveduto ad informare i propri affiliati della necessità di provvedere al pagamento dei contributi annuali legati al possesso dell'autorizzazione generale, indicando i relativi importi, le modalità di pagamento e il termine di scadenza.

Inoltre, a seguito dell'adozione da parte del MISE del citato "*Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", la società ha informato, con un'apposita circolare indirizzata alle società affiliate, della necessità di presentare domanda di regolarizzazione del titolo, indicando il relativo termine di scadenza e le informazioni da inserire nella compilazione dell'apposito modello.

Le suddette comunicazioni dimostrano che, nello svolgimento del suo ruolo di coordinamento, GLS Italy si è limitata a fornire informazioni alle affiliate affinché fossero adempiuti alcuni degli obblighi connessi alla titolarità di autorizzazioni, ma ha ommesso di attuare qualsiasi forma efficace di controllo.

GLS Italy, infatti, ha omesso di verificare, pur essendo nella posizione di poter agevolmente farlo, che le società Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Express, alle quali è affidata la gestione dei servizi postali a marchio GLS nella relativa zona di competenza, fossero dotate del necessario titolo abilitativo. Una tale verifica, peraltro, si rende necessaria, nell'ambito dei poteri di direzione e coordinamento del gruppo esercitati da GLS Italy, in considerazione della circostanza che, come già sopra rappresentato, nella carta dei servizi GLS si riporta che tutte le società del *network* sono dotate di autorizzazione generale postale.

**c) Mancanza di titolo abilitativo da parte di imprese non affiliate che svolgono, su incarico di Licenziatari GLS, fasi del servizio di corriere espresso riconducibile al marchio GLS.**

Si osserva come l'affidamento a terzi estranei alla rete di *franchising* di alcune fasi del servizio sia un fenomeno molto diffuso nell'ambito del gruppo GLS. Le risultanze prestruttorie hanno evidenziato, infatti, che circa la metà dei Licenziatari GLS si avvale, nelle zone di propria competenza, della collaborazione di operatori terzi e che, complessivamente, gli operatori terzi coinvolti nell'erogazione dei servizi a marchio GLS sono 147.

Sulla configurazione unitaria del servizio e, soprattutto, sul ruolo di GLS Italy in tale organizzazione imprenditoriale e nei confronti di tutti i soggetti che espletano fasi del servizio di corriere espresso riconducibile al marchio GLS, si richiamano integralmente le considerazioni già ampiamente svolte nel paragrafo precedente.

Sul tema specifico si precisa che, sebbene, formalmente, l'attuazione concreta dell'esternalizzazione sia rimessa alle società affiliate (che stipulano i contratti con i terzi per affidare loro parte dell'attività di propria competenza), il relativo disegno organizzativo è già previsto nel contratto di *franchising* (in particolare, nel cd. "*Regolamento generale GLS*"), che ne disciplina le modalità.

Il contratto di *franchising*, infatti, espressamente consente ai Licenziatari GLS di accettare o affidare spedizioni ad altri "*distributori*", non affiliati GLS. Tale esternalizzazione è ammessa a condizione che gli operatori terzi svolgano soltanto uno dei tre segmenti ("*ritiro*", "*trasporto*", "*consegna*") in cui si articola l'attività di competenza delle società affiliate.

La possibilità per i Licenziatari GLS di avvalersi di un vettore terzo è, altresì, espressamente prevista per l'effettuazione delle consegne in località disagiate. In tal caso si richiede, peraltro, una previa comunicazione scritta da parte dell'affiliato a GLS Italy, nonché un'espressa accettazione scritta da parte di quest'ultima.

È evidente, dunque, come la posizione difensiva della Parte non sia condivisibile: il coinvolgimento di terzi nell'erogazione dei servizi non può essere considerata una vicenda estranea al rapporto di *franchising*, secondo quanto sostenuto da GLS Italy al fine di argomentare l'esclusione di ogni responsabilità a proprio carico per la violazione degli obblighi connessi all'autorizzazione generale.

La Parte, svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento del gruppo, avrebbe dovuto non solo informare puntualmente i Licenziatari GLS sulla necessità di rivolgersi ad operatori terzi muniti di idoneo titolo abilitativo, ma anche vigilare sull'effettiva osservanza di tale fondamentale aspetto organizzativo; e ciò anche in considerazione della circostanza che, nel principale strumento di informazione rivolto all'utenti, la carta dei servizi, si dichiara che tutte le società del *network* GLS sono titolari di autorizzazione generale<sup>5</sup>.

Deve sottolinearsi al riguardo come, tra le attività che il contratto di *franchising* consente di affidare a terzi, rientrino il ritiro dal mittente della merce da spedire e la consegna al destinatario degli invii. Si tratta di fasi importanti del servizio postale, nella quali il fornitore viene a diretto contatto con l'utente, e, dunque, meritevoli di particolare attenzione sotto un duplice profilo: per il contenuto intrinseco dell'attività e per il fatto che il suo svolgimento può essere demandato a soggetti terzi non affiliati a GLS.

Si ritiene, pertanto, che, nel prevedere l'esternalizzazione di tali fasi del servizio, GLS Italy, per il suo ruolo di direzione unitaria del gruppo, e in virtù degli ampi poteri di controllo sulla qualità ed omogeneità del servizio fornito, avrebbe dovuto responsabilmente, non solo impartire direttive specifiche, ma vigilare efficacemente e in concreto affinché i propri affiliati si rivolgessero a soggetti affidabili e regolarmente abilitati ad operare nel mercato dei servizi postali.

Invece, nel corso del procedimento, si è accertato che, nella documentazione contrattuale che regola l'attività della rete di imprese soggette alla direzione unitaria di GLS Italy, non è mai richiamata la necessità per gli affiliati, nei casi ammessi di affidamento delle spedizioni a soggetti terzi, di rivolgersi ad operatori titolari di autorizzazione generale. GLS Italy fa presente tale necessità soltanto in due comunicazioni indirizzate agli affiliati, una del 22 dicembre 2015 (in cui la società si limita ad informare che l'Autorità “*sta effettuando ispezioni anche presso le società che effettuano il servizio di distribuzione, poiché, in quanto svolgenti attività ai sensi della delibera n. 129/15/CONS, devono anche esse essere necessariamente munite di autorizzazione generale per il settore postale*”) e una del 6 dicembre 2016 (in cui, in maniera più incisiva, esplicitamente si invitano gli affiliati a verificare che i loro fornitori siano in possesso di titolo abilitativo e, in mancanza, di fare in modo che i titoli siano conseguiti), quest'ultima successiva all'instaurazione del procedimento.

La totale mancanza (fino alla fine del 2015) di indicazioni sulla necessità di rivolgersi a terzi in possesso di titolo abilitativo risulta ancora più evidente se si considera la regolarità con cui la stessa GLS Italy fa circolare all'interno del gruppo specifiche note informative sull'adempimento degli obblighi connessi alla titolarità delle autorizzazioni generali da parte delle società affiliate.

---

<sup>5</sup> Punto 4 della Carta dei servizi postali GLS, trasmessa dalla Parte in allegato alla propria memoria difensiva.

È un fatto che la scarsa e tardiva attenzione dimostrata da GLS Italy alla regolarità dell'esternalizzazione operata dalle proprie affiliate abbia portato al coinvolgimento nella fornitura del servizio di un notevole numero di operatori privi di titolo abilitativo. Dagli esiti del procedimento sanzionatorio, infatti, risulta che, complessivamente, 121 soggetti abusivi (tre in meno rispetto ai 124 indicati nelle risultanze preistruttorie) operano nell'ambito delle zone di competenza di 19 Licenziatari GLS (uno in meno rispetto ai 20 indicati nelle risultanze preistruttorie)<sup>6</sup>.

Al riguardo si rappresenta che, nel corso del procedimento, da una nuova verifica con il MISE, è risultato che alcuni degli operatori terzi indicati nell'atto di contestazione erano in possesso di un titolo abilitativo alla data di chiusura della fase preistruttoria, diversamente da quanto indicato nelle relative risultanze. Si tratta delle società indicate nella tabella di seguito.

**Tabella n. 1**

<b>Ragione sociale</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>titolo abilitativo</b>	<b>data conseguimento</b>
Biellauno società cooperativa	02154640029	AUG 3905/2016	05/03/2016
Speedy società cooperativa	10747690013	LIC 1473/2012	03/05/2012
Fastmail s.r.l.	03371620786	AUG 2190/2010	15/07/2010

Inoltre, dalla medesima verifica è emerso che alcuni degli operatori terzi indicati nell'atto di contestazione, a seguito della chiusura della fase preistruttoria (1° luglio 2016), hanno conseguito il rilascio di un titolo abilitativo, secondo quanto indicato nella tabella di seguito.

**Tabella n. 2**

<b>Ragione sociale</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>titolo abilitativo</b>	<b>data conseguimento</b>
Mailservice di ( <i>omissis</i> )	03269470781	LIC 3065/2016	30/09/2016
( <i>omissis</i> )	02340830740	AUG 4082/2016	07/08/2016
Brima service s.n.c.	02441490741	AUG 4074/2016	01/08/2016

Le contestazioni che fanno riferimento alle società di cui alla tabella n. 1 devono essere conseguentemente archiviate, a seconda dei casi, in tutto o *in parte qua*. In particolare:

- è archiviata la contestazione alla GLS Italy relativa alla violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata Biella Express S.r.l., avvalendosi di n. 1 operatore terzo non munito di autorizzazione generale, Biellauno società cooperativa;

- è archiviata *in parte qua* la contestazione alla GLS Italy relativa alla violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” per aver fornito servizi postali,

<sup>6</sup> Si evidenzia al riguardo come uno degli operatori terzi abusivi collabori con tre diversi Licenziatari GLS.

tramite la società propria affiliata Daily Express S.r.l., avvalendosi di n. 4 operatori terzi non muniti di autorizzazione generale, tra cui Speedy società cooperativa;

- è archiviata *in parte qua* la contestazione alla GLS Italy relativa alla violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata Meditransport Sud s.r.l., avvalendosi di n. 5 operatori terzi non muniti di autorizzazione generale, tra cui Fastmail s.r.l.

#### **d) Servizi di corriere espresso**

Il primo comma dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 prevede che l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale sia soggetta ad autorizzazione generale. La norma non menziona espressamente le tipologie di servizi postali rientranti nel proprio ambito di applicazione, ma utilizza il riferimento alla categoria dei “*servizi non rientranti nel servizio universale*”. Pertanto, il fatto che i servizi di corriere espresso non siano specificatamente menzionati non può essere utilizzato, evidentemente, come argomento per escludere la necessità di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di tali servizi.

Nel “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (delibera n. 129/15/CONS) espressamente si distinguono dal servizio postale universale quei servizi che, pur essendo a quest'ultimo riconducibili, si caratterizzano per la presenza di ulteriori prestazioni di natura supplementare, quali la consegna nelle mani del destinatario, la garanzia di recapito ad una determinata ora, il ritiro a domicilio, la conferma dell'avvenuta consegna, la possibilità di cambio di indirizzo e il tracciamento elettronico (art. 1, comma 1, *lett. i*). I servizi di corriere espresso comunemente prevedono l'erogazione di tali prestazioni supplementari.

La circostanza che il suddetto regolamento sia stato oggetto di impugnazione da parte dei corrieri espresso e che, nell'ambito del relativo giudizio, ci sia stato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, non incide sull'esecutività della delibera dell'Autorità e, pertanto, non può essere considerata come elemento valutabile ai fini dell'archiviazione del procedimento in esame.

Peraltro, nel ricorso presentato avverso la delibera n. 129/15/CONS, i corrieri espresso hanno sostenuto che sia in contrasto con il diritto europeo l'inclusione dei servizi da essi erogati nell'ambito dei servizi postali - anche non universali - e, dunque, nell'ambito di applicazione della direttiva n. 97/67/CE. Una tale posizione è smentita dalla recente sentenza della Corte di giustizia UE del 16 novembre 2016 (causa n. C-2/15), in cui il giudice europeo ha ritenuto legittima l'imposizione dell'obbligo di contribuire al finanziamento dell'autorità nazionale di regolamentazione “*a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale*”, pronunciandosi su una

domanda pregiudiziale (relativa all'interpretazione dell'art. 9 della direttiva 97/67/CE<sup>7</sup>) sollevata nell'ambito di un giudizio in cui era parte proprio un corriere espresso (DHL Express)<sup>8</sup>.

#### e) **Unicità della condotta violativa**

Com'è noto, la giurisprudenza ha più volte affermato che la previsione del cumulo giuridico tra sanzioni, di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981, è riferibile alla sola ipotesi in cui violazioni plurime siano commesse con un'unica azione o omissione, non anche alla diversa ipotesi di concorso materiale di illeciti, in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza.

Nel procedimento in esame si osserva come, nell'atto di contestazione, la mancata titolarità del titolo abilitativo in capo agli operatori terzi sia stata oggetto di cumulo giuridico soltanto nei casi in cui gli operatori terzi abusivi erano stati utilizzati per l'espletamento del servizio da uno stesso Licenziatario GLS. In tali casi, infatti, le violazioni sono state considerate derivanti da una condotta omissiva unica sul piano materiale, ricollegabile al mancato controllo sulla regolare esecuzione di uno stesso contratto di affiliazione.

Non si ritiene, invece, applicabile il cumulo giuridico di tutte le violazioni contestate, come richiesto dalla Parte, non essendovi contestualità della condotta omissiva, in quanto le violazioni, essendosi verificate nell'ambito di rapporti contrattuali distinti, si ricollegano a condotte distinte sul piano materiale tra loro non unificabili, con conseguente applicabilità del cumulo materiale delle sanzioni.

#### **4. Valutazioni dell'Autorità.**

Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la violazione degli obblighi inerenti alla autorizzazione generale per le 21 fattispecie di seguito elencate, con conseguente applicazione, per ciascuna di esse, della sanzione amministrativa di cui all'art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 261/1999:

---

<sup>7</sup> In particolare, la questione interpretativa verte sul disposto dell'art. 9 della direttiva 97/67/CE nella parte in cui prevede che *“Per i servizi che esulano dall'ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali (...) La concessione di autorizzazioni può (...), se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione”*.

<sup>8</sup> La domanda pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia che opponeva DHL Express (Austria) alla Post-Control-Kommission (commissione di controllo dei servizi postali, Austria) in merito ad una decisione di quest'ultima che impone alla citata DHL di contribuire ai costi operativi della Rundfunk und Telekom Regulierungs (autorità di regolamentazione del settore postale).

1. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per l'affidamento dell'attività di smistamento degli invii postali nell'ambito del Gruppo GLS alla società controllata **GESC**, non munita, fino alla data del 18 marzo 2016, di autorizzazione generale;
2. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver affiliato nell'ambito del Gruppo GLS la società **Sardegna Splendida Veloce S.r.l./Sardegna Servizi Espressi S.r.l.**, non munita di autorizzazione generale;
3. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **ABC Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **8** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
4. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Agrigento Service S.r.l.**, avvalendosi di n. **4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
5. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **A.L. S.r.l.**, avvalendosi di n. **7** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
6. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **A.N. S.r.l.**, avvalendosi di n. **1** operatore terzo non munito di autorizzazione generale;
7. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Blue Falcon S.r.l.**, avvalendosi di n. **12** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
8. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Corriere Espresso Nicolini S.r.l.**, avvalendosi di n. **16** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
9. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Daily Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **3** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
10. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Fringuelli S.r.l.**, avvalendosi di n. **4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
11. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi

- postali, tramite la società **GLS Enterprise S.r.l.**, di cui GLS Italy è unico socio, avvalendosi di n. **35** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
12. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Gruppo Mediterranea S.r.l.**, avvalendosi di n. **3** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  13. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **L'Aquila Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  14. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Maia Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **1** operatore terzo non munito di autorizzazione generale;
  15. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Meditransport Sud S.r.l.**, avvalendosi di n. **4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  16. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Nico Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **8** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  17. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Palazzolo Trasporti S.r.l.**, avvalendosi di n. **7** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  18. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Pama Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **2** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  19. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **PGP Service S.r.l.**, avvalendosi di n. **4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  20. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Vepal S.r.l.**, avvalendosi di n. **1** operatore terzo non munito di autorizzazione generale;
  21. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Yoghi Express S.r.l.**, avvalendosi di n. **3** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini previsti dall'art. 16 della legge n. 689/1981 e che la Società non ha inteso avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

#### **A) Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti. Per il soddisfacimento di tali esigenze risultano particolarmente rilevanti le attività in cui c'è un contatto diretto con gli utenti, quali il ritiro degli invii presso i clienti (mittenti) e la consegna degli invii ai destinatari. L'esternalizzazione operata nell'ambito del gruppo GLS, secondo il modello prefigurato nel contratto di *franchising*, in mancanza di adeguate e tempestive azioni di coordinamento e vigilanza da parte della società capogruppo, ha portato al coinvolgimento di un numero considerevole di operatori abusivi ai quali sono affidate principalmente le suddette attività, con conseguente pregiudizio dell'affidamento sull'affidabilità e correttezza professionale dei fornitori del servizio ingenerato negli utenti dall'utilizzo del marchio GLS.

Sempre sotto il profilo della gravità, deve considerarsi che ciascuna delle singole violazioni accertate riguarda un numero di operatori abusivi differente, come di seguito indicato:

- n. 3 condotte violative riguardano il coinvolgimento di un solo operatore abusivo,
- n. 1 condotta violativa riguarda il coinvolgimento di n. 2 operatori abusivi,
- n. 3 condotte violative riguardano il coinvolgimento di n. 3 operatori abusivi,
- n. 5 condotte violative riguardano il coinvolgimento di n. 4 operatori abusivi,
- n. 2 condotte violative riguardano il coinvolgimento di n. 7 operatori abusivi,
- n. 2 condotte violative riguardano il coinvolgimento di n. 8 operatori abusivi,
- n. 1 condotta violativa riguarda il coinvolgimento di n. 12 operatori abusivi,
- n. 1 condotta violativa riguarda il coinvolgimento di n. 16 operatori abusivi,
- n. 1 condotta violativa riguarda il coinvolgimento di n. 35 operatori abusivi,

Si ritiene, al riguardo, che la gravità della violazione sia commisurata al numero di operatori abusivi coinvolti in ciascuna zona assegnata alla competenza di un affiliato.

Inoltre, si ritiene che, ai fini della valutazione della gravità delle violazioni di cui ai punti 1 e 11 del paragrafo 4 delle premesse, si debba tener conto della circostanza che GLS Italy è azionista di maggioranza della GESC e socio unico della GLS Enterprise S.r.l.

Con riguardo alla violazione di cui al punto 1 del paragrafo 4 delle premesse, deve poi considerarsi, da un lato, che l'attività svolta da GESC è particolarmente rilevante all'interno del *network*, in quanto consiste nella gestione delle linee e del servizio di smistamento per tutte le società del gruppo, dall'altro, che la condotta violativa ha una durata temporalmente definita, avendo la società GESC operato in mancanza di titolo autorizzatorio dal 1° aprile 2015 fino al 18 marzo 2016.

Infine, con riguardo alla violazione di cui al punto 2 del paragrafo 4 delle premesse, si sottolinea che la mancanza di titolo abilitativo da parte di una società affiliata, per la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta abusivamente, costituisce una fattispecie violativa più grave rispetto alla mancanza di titolo abilitativo da parte di operatori terzi non affiliati. Sotto altro aspetto, ai fini della valutazione di gravità della violazione, si ritiene opportuno considerare che Sardegna Splendida Veloce/Sardegna Servizi Espressi è l'unica delle 56 società affiliate GLS ad essere priva di titolo abilitativo e che GLS Italy, nello svolgimento del suo ruolo di coordinamento, ha più volte fornito informazioni alle affiliate affinché fossero adempiuti alcuni degli obblighi connessi alla titolarità di autorizzazioni.

#### **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si osserva che la Società, a seguito dell'avvio del procedimento, pur non ritenendosi responsabile per il coinvolgimento di operatori abusivi da parte delle proprie affiliate, si è attivata allo scopo di ovviare a tale situazione. Il 6 dicembre 2016, infatti, GLS Italy ha indirizzato a tutte le società affiliate una comunicazione, invitandole a verificare che i loro fornitori (terzi rispetto al gruppo) siano in possesso di autorizzazione generale e, in mancanza, a fare in modo che il titolo sia dagli stessi conseguito.

#### **C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, deve osservarsi che GLS Italy è una delle società attraverso le quali General Logistics System BV, appartenente al Royal Mail Group, fornisce servizi di corriere espresso in 36 Paesi europei e che la società ha un'esperienza trentennale nell'ambito dei servizi di corriere espresso. Si tratta, quindi, di un soggetto dotato di elevata qualificazione professionale, sicuramente in grado di valutare la conformità dell'attività svolta dalle società affiliate alla normativa europea in

materia di servizi postali e alle prescrizioni della legislazione e della regolamentazione applicabile a livello nazionale.

#### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, l'analisi del conto economico relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (bilancio di esercizio al 31 marzo 2016), estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 79.938.196 (settantanovemilioninovecentotrentottomilacentonovantasei/00);

RITENUTO che le 21 condotte violative sopra elencate sono del tutto distinte sul piano materiale con conseguente applicazione per ciascuna di esse di una separata sanzione, in virtù del principio del cumulo materiale;

RITENUTO di dovere determinare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse condotte violative accertate nelle misure di seguito indicate, ritenendole sufficientemente afflittive in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna delle seguenti violazioni:
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Agrigento Service S.r.l.**, avvalendosi di **n. 4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **A.N. S.r.l.**, avvalendosi di **n. 1** operatore terzo non munito di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Daily Express S.r.l.**, avvalendosi di **n. 3** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Fringuelli S.r.l.**, avvalendosi di **n. 4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Gruppo Mediterranea S.r.l.**, avvalendosi di **n. 3** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;

- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **L'Aquila Express S.r.l.**, avvalendosi di **n.4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Maia Express S.r.l.**, avvalendosi di **n. 1** operatore terzo non munito di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Meditransport Sud S.r.l.**, avvalendosi di **n. 4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Pama Express S.r.l.**, avvalendosi di **n. 2** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **PGP Service S.r.l.**, avvalendosi di **n. 4** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Vepal S.r.l.**, avvalendosi di **n. 1** operatore terzo non munito di autorizzazione generale;
  - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Yoghi Express S.r.l.**, avvalendosi di **n. 3** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
- euro 7.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna delle seguenti violazioni:
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **ABC Express S.r.l.**, avvalendosi di **n. 8** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **A.L. S.r.l.**, avvalendosi di **n. 7** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi

- postali, tramite la società propria affiliata **Nico Express S.r.l.**, avvalendosi di **n. 8** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Palazzolo Trasporti S.r.l.**, avvalendosi di **n. 7** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
- euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna delle seguenti violazioni:
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Blue Falcon S.r.l.**, avvalendosi di **n. 12** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società propria affiliata **Corriere Espresso Nicolini S.r.l.**, avvalendosi di **n. 16** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - euro 20.000 (ventimila/00) per la seguente violazione:
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver affiliato nell’ambito del Gruppo GLS le società **Sardegna Splendida Veloce S.r.l./Sardegna Servizi Espressi S.r.l.**, non munite di autorizzazione generale;
  - euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la seguente violazione:
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver fornito servizi postali, tramite la società **GLS Enterprise S.r.l.**, di cui GLS Italy è unico socio, avvalendosi di **n. 35** operatori terzi non muniti di autorizzazione generale;
  - euro 40.000,00 (quarantamila/00) per la seguente violazione:
    - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, per aver svolto l’attività di smistamento relativa a tutti gli invii postali nell’ambito del Gruppo GLS attraverso la società controllata **GESC**, non munita, fino alla data del 18 marzo 2016, di autorizzazione generale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

la violazione da parte della società GLS Italy, con sede in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento n. 19, degli obblighi inerenti alla autorizzazione generale per le 21 fattispecie sopra descritte

### **ORDINA**

alla società GLS Italy, con sede in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento n. 19, di pagare la complessiva somma di euro 193.000,00 (centonovantatremila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

### **DIFFIDA**

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la società GLS Italy dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti l'autorizzazione generale, mantenendo in essere, oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, rapporti di affiliazione con società non abilitate all'esercizio di attività postale, ovvero con società che, per l'erogazione dei servizi postali a marchio GLS, si avvalgono di operatori terzi privi di titolo ad esercitare l'attività postale;

### **INGIUNGE**

alla società GLS Italy, con sede in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento n. 19, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 58/17/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 58/17/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi